

PROT. 3942 DEL 17/01/2022

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO

DIPARTIMENTO FINANZE E CREDITO

# DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

## Integrazione 2022 – Rischio biologico da CoViD-19

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i.

Decreto legge n. 229 del 30/12/2021 - Decreto Legislativo n.1 del 07/01/2022 - misure di quarantene isolamento varianti Sars.Cov-2 - Impiego delle certificazioni

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Giuseppe Di Leo

IL MEDICO COMPETENTE

Guido Lacca

**Dott. Guido Lacca**  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Via G. ppe Alessi, 25 - 90143 Palermo  
C.F. ECC GDU 716718273C  
P. IVA 04978530824

DATORE DI LAVORO  
IGNAZIO TOZZO  
GIOVANNI BOLOGNA

## 1. Premesse

L'emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti.

I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regione sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi.

In relazione a quanto sopra, previa verifiche effettuate, lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del decreto 81/08 suddetto in relazione al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività.

I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto.

La collaborazione, la responsabilità e diligenza di tutti i soggetti aziendali sono fattori essenziali in questa fase momentanea di criticità per le imprese, che potrà assicurare attenzione e prudenza accanto alla necessaria operatività aziendale.

La diffusione interna delle sole informazioni e comunicazioni messe a disposizione dalle Autorità Sanitarie (e non altre di fonti incerte), esaminate e adattate alle varie e diverse esigenze aziendali, può rappresentare un utile strumento di prevenzione e condivisione con i lavoratori.

## 2. Il CoViD -19

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.



Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "CoViD-19" (dove "Co" sta per corona, "Vi" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata) ed è stata considerata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

### Sintomi:

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà

respiratorie. Può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

#### **Trasmissione:**

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

#### **Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?**

Sulla base dell'Ordinanza "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

#### **Valutazione del rischio:**

"La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti ai Sindaci ed ai gruppi di esperti chiamati ad indicare *in progress* le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza.

In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro appare evidentemente limitato dall'attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo all'interno ed all'esterno degli uffici in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

In ragione di quanto sopra esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 del codice civile con il presente si formalizza l'azione del datore di lavoro con un'insieme di misure di tipo tecnico organizzativo e procedurale nonché dei DPI ritenuti necessari in attuazione delle disposizioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposto."

**Pertanto, per la tracciabilità delle azioni messe in campo si è ritenuto opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischi tipica del datore di lavoro, vengano a costituire un'appendice al DVR a dimostrazione di aver agito al meglio anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs 81/08.**

## Misure di contenimento


Il Consiglio dei ministri ha varato Decreto Legge il 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi. Successivamente sono stati emanati i seguenti atti normativi:

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020](#) - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*
- [Decreto Legge del 17 marzo n.18](#) - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- [Protocollo del 14 marzo 2020](#) - *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020](#) - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.*
- [Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14](#) - *Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020](#) - *Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*
- [Decreto-Legge dell'8 marzo 2020 n.11](#) - *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020](#) - *Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*
- [Legge 5 marzo 2020, n. 13](#) - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- [Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020](#) - *Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020](#) - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*
- [Decreto legge del 02 marzo 2020, n. 9](#) - *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

- **[Decreto](#)** del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- **[Decreto](#)** del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- **[Decreto](#)** del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- **[Decreto-Legge](#)** del 23 febbraio 2020 n.6 - *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- **[Delibera](#)** del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*

#### Oltre le specifiche direttive e circolari della Funzione Pubblica:

- **[Direttiva n. 2](#)** del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020 - *Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni*
- **[Circolare](#)** del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 04/03/2020 - *Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*
- **[Direttiva n.1](#)** del Dipartimento della funzione pubblica del 25/02/2020. *Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2021*
- **[D.L. n. 52/2021](#)**
- **[D.L. N. 229 del 30/12/2021](#)**
- **[D. L. N. 1 del 07/01/2022](#)**



**D. L. N.1 del 07/01/2022** Riepilogo dell'evoluzione degli atti normativi in relazione ai casi rilevati

*(Chronology of mainsteps and legalactstaken by the ItalianGovernment for the containment of the COVID-19 epidemiologicaemergency 12/03/2020)*

### 3. Misure di prevenzione e protezione da attuarsi in Sicilia

Il Presidente della Regione Siciliana ha emanato un proprio Regolamento con Decreto con nota prot. n. 3944 del 05/03/2020 , oltre ordinanze contingibili ed urgenti reperibili sul sito della Presidenza della Regione: Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

---

**ISTRUZIONE OPERATIVA:  
GESTIONE EMERGENZA COVID-19**

## 4. Scopo

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

## 5. Campo di applicazione

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti del Dipartimento.

## 6. Responsabilità

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

## 7. Termini e definizioni

### Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

### Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

### Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

### Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora

il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

- Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

## 8. Rischi prevalenti

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

## 9. Misure di sicurezza

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali
- utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate

## 10. Contatti con casi sospetti

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

## 11. Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

## 12. Obblighi dei lavoratori

Tutti i lavoratori dovranno leggere, comprendere e applicare la presente procedura.

Si ricorda che nell'evitare i contatti stretti è incluso anche evitare le strette di mano, soprattutto con personale esterno all'azienda, e mantenere una distanza di sicurezza.

In caso di dubbio misurare la propria temperatura prima di recarsi al lavoro.

Non sottovalutare i sintomi, e non recarsi dal medico o al pronto soccorso, ma chiamare il 1500 in caso di sospetto contagio.

In osservanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 01/03/2020 ed ai sensi dell'art. 20 del T.U. 81/08 si informano tutti i dipendenti del Dipartimento sui comportamenti da adottare per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. i dipendenti a diverso titolo che operano presso il Dipartimento, qualora abbiano *“fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del D.C.P.M. 01/03/2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, del citato D.P.C.M. deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (1) nonché al proprio medico di medicina generale”* ed al Servizio di appartenenza.
2. Nel caso di iniziative ed eventi aggregativi di qualsiasi natura (quali convegni, riunioni seminari ecc.) privilegiare modalità telematiche o tali da assicurare un adeguato distanziamento come misura precauzionale.
3. Adottare le seguenti misure igieniche (allegato 4 D.P.C.M. 01/03/2020) :
  - a) lavarsi spesso le mani- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani - mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
  - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
  - h) se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si ha viaggiato di recente in zone rosse o se è stati in stretto contatto con una persona ritornata da zone rosse e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stato recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con

acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).

La presente potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

### 13. Numeri utili

[www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)  
**numero di pubblica utilità 1500.**

**Numero verde regionale: 800 45 87 87**

**Scheda di segnalazione online sul sito:**

**[www.costruiredalute.it](http://www.costruiredalute.it)**

**Unità Operativa Complessa di Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva**

*Via Carmelo Onorato, 6 - 90129 – Palermo*

*tel. 091-7032341/7032347/Fax 091-7035062*

*Indirizzo email: [epidemiologia@asppalermo.org](mailto:epidemiologia@asppalermo.org) - PEC: [voc.epidemiologia@asppa.it](mailto:voc.epidemiologia@asppa.it)*

### Valutazione del rischio

Fermo restando quanto riferito al capitolo 2, non essendo il virus identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte, il Datore di Lavoro applica quanto possibile in relazione al Titolo X del [D. Lgs. 81/08](#):

- misure tecniche, organizzative, procedurali;
- misure igieniche;
- informazione e formazione.

### ATTENZIONE

In tutti gli scenari possibili il Datore di Lavoro dovrà informare i lavoratori su quelle che sono le disposizioni impartite a livello nazionale oppure da Ordinanza Regione

### Misure di prevenzione

1. VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI SMART WORKING
2. PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DI FAZZOLETTI O SIMILARI
3. FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DI CATEGORIA FFP2 O FFP3 (EN 149:2001 + A1:2009)
4. FORNITURA DI GUANTI MONOUSO
5. FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI
6. LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI

7. FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE O DELL'OMS

8. CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE

9. INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE NUMERI DEDICATI ALL'EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL VIRUS FRA I PROPRI LAVORATORI

10. INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE NUMERI DEDICATI ALL'EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL VIRUS FRA I PROPRI LAVORATORI

## Classificazione mascherine

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima.

Sono previste 3 classi:

### FFP1 - FFP2 - FFP3

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti:

- perdita di tenuta facciale;
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente);
- penetrazione del filtro.

Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 25% per FFP1
- 11% per FFP2
- 5% per FFP3

e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso l'interno non devono essere maggiori di:

- 22% per FFP1
- 8% per FFP2
- 2% per FFP3

*Tabella 1 - Penetrazione del materiale filtrante*

Classificazione	Penetrazione massima degli aerosol di prova	
	Prova con cloruro di sodio 95 l/min %max.	Prova con olio di paraffina 95l/min
FFP1	20	20
FFP2	6	6
FFP3	1	1

Classificazione	Resistenza massima consentita		
	Inspirazione		Espirazione
	30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0


Tabella 2 – Resistenza respiratoria

## è fatto obbligo per tutto il personale dell'Assessorato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

### Come indossare una mascherina

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso.

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore






1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegarne leggermente il centro dello stringinaso.
2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo.
3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo.
4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi.
5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringinaso facendolo aderire perfettamente a naso e guance.
6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non modificarne la tenuta
7. Se si usa un respiratore senza valvola - espirare con decisione. Se si usa un respiratore con valvola - inspirare con decisione. Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta

# Come lavarsi le mani?

Lavare le mani quando sono sporche, oppure utilizzare la salviettina monouso

Durata della procedura: 40-60 secondi



Fonte: World Health Organization

## Azioni poste in essere

Di seguito si riportano le azioni poste in essere per contrastare la diffusione del virus:

1. Sanificazione dei locali dell'Assessorato
2. tempestiva fornitura di gel igienizzante per le mani a base alcolica in ogni piano nonché nei luoghi di accesso, contestualmente si è implementato la dotazione di sapone liquido all'interno dei bagni
3. Istituzione servizio giornaliero aggiuntivo di pulizia costante con la presenza di n.2 unità, dalle h. 10,00 alle h.15.30 dal lunedì al venerdì , per la disinfezione di locali ed oggetti di seguito identificati:  
bagno piano terra e bagni ai piani  
maniglioni porte REI con particolare attenzione alle porte d'ingresso  
maniglie e chiusure bagni  
pulsante ascensori  
passamano scale  
interruttori elettrici  
lettori badge  
cornette telefoniche
4. Sono state date nel sito dell'Assessorato le indicazioni di ricevimento del pubblico( esclusivamente per appuntamento) e nei display digitali si veicolano costantemente i comportamenti da seguire
5. Il maggior numero del personale, attenendosi alla Direttiva n. 31966 del 24 marzo 2020 del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ed in particolare all'art. 87 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 è stato posto in lavoro agile.

**Con D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 e con D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 sono state introdotte significative modificazioni relativamente alle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da CoViD-19.**

Nel seguito sinteticamente si riportano sia le nuove regole sulla quarantena che quelle sull'impiego delle certificazioni verdi.

### Quarantena e sue modalità alternative.

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate. In caso di contatto stretto ad alto rischio 1 con un positivo per i soggetti:

1 . Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

- 1) **non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario** (che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: ◦ rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) **che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass:** ◦ la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) **che hanno ricevuto la dose booster, oppure hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,** - non è prevista quarantena ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

**In caso di contatti a basso rischio,** qualora siano state sempre indossate le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena. In tal caso dovranno essere mantenute tutte comuni precauzioni igienico sanitarie.

Resta inteso che qualora un dipendente dovesse risultare positivo al CoViD-19 dovrà immediatamente contattare il proprio medico di medicina generale che provvederà ad attivare le procedure di competenza.

### **Impiego delle certificazioni verdi (D.L. 07/01/2022 n.1)**

A decorrere dal 10 Gennaio 2022 e fino a cessazione dello stato di emergenza è fatto obbligo vaccinale per coloro i quali abbiano compiuto o debbano compiere cinquant'anni entro il 15 Giugno 2022.

A decorrere dal 15 Febbraio p.v. ai dipendenti ultra cinquantenni per i quali vige l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come introdotto dall'art. 1 del D.L.1/2022, sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro solo a condizione del possesso di certificazione verde CoViD – 19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato art. 9 septies D.L. 52/2021). Fino a tale data l'accesso avverrà esibendo il green pass base secondo le istruzioni già impartite, che continueranno ad applicarsi anche successivamente per i dipendenti con meno di cinquant'anni.

### **I datori di lavoro pubblici sono tenuti alla verifica del rispetto delle prescrizioni sopra riportate.**

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della suddetta certificazione verde o che ne siano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 Giugno p.v.. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione.

L'art.4-quater del D.L.n.44/21 convertito con L. n.76/2021, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L.1/2022 prevede al comma 2 che l'obbligo della vaccinazione non sussista solo nei casi in cui sia accertato il pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale; in tali casi la vaccinazione sarà omessa o differita. Solo in tali casi il datore di lavoro ai sensi dell'art. 4- quinquies comma 7 del D.L 44/2021 come introdotto dal D.L. 1/2022 e per il solo periodo in cui la vaccinazione è sospesa o differita, adibirà i lavoratori a mansioni diverse, senza decurtazione, in modo da evitare rischio di diffusione del contagio.

### **Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:**

- a) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- b) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- c) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- d) tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

**Il presente documento è soggetto ad integrazioni in relazione al mutare delle indicazioni governative.**